

ALLEGATO 8B

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA ACQUISIZIONE DI UPGRADE
SISTEMI VBLOCK PER SOGEI E DELLA RELATIVA MANUTENZIONE – ID
2121

Classificazione del documento: CONSIP PUBLIC



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 4 S: Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

Articolo 5 S: Garanzie

Articolo 6 S: Subappalto

Articolo 7 S: Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione

Articolo 8 S: Verifica di conformità

Articolo 9 S: Servizio di manutenzione e servizio continuativo di supporto avanzato

Articolo 10 S: Penali

Articolo 11 S: Corrispettivo

Articolo 12 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 13 S: Risoluzione

Articolo 14 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Definizioni

Articolo 3 G: Aumento e diminuzione – Modifiche e Varianti in aumento e in diminuzione

Articolo 4 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 10 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 12 G: Cauzione

Articolo 13 G: Recesso

Articolo 14 G: Recesso per giusta causa

Articolo 15 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 16 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 17 G: Subappalto

Articolo 18 G: Foro esclusivo

Articolo 19 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 20 G: Condizione particolare di risoluzione

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.lgs. 163/06, per l'acquisizione di upgrade sistemi VBlock e della relativa manutenzione - ID 2121

Allegato 8b - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



Articolo 21 G: Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 22 G: Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 23 G: Subingresso nel contratto

Articolo 24 G - Incompatibilità



CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche **“Fornitore”** o **“Impresa”**)

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.lgs. 163/06, per l'acquisizione di upgrade sistemi VBlock e della relativa manutenzione - ID 2121

Allegato 8b - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



- d) In forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.Lgs. 163/06 - ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 11.05.2016 (punto 1.1.) - finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di upgrade computazionale e di spazio disco dei sistemi VCE (ora DellEMC) VBlock di Sogei e per i relativi servizi di manutenzione, da intendersi urgente ai fini degli adempimenti richiesti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, oltre che complementare al contratto CSQG160213 "Fornitura di sistemi convergenti VCE-VBLOCK 740", a cui si rimanda in caso di eventuali carenze disciplinatorie.
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nella Lettera per richiesta d'offerta, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula, Sogei provvederà alla gestione tecnica e amministrativa del contratto;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente , il codice identificativo procedura negoziata, CIG, è il seguente:
- i) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti DellEMC e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Nell'ambito della fornitura di apparecchiature e componenti hardware
 - a1. Apparecchiature e componenti di ambito storage, identificati nella tabella del capitolo 3 del Capitolato Tecnico con il valore "a1" nella colonna "Ambito";
 - a2. Apparecchiature e componenti (appliances di replica), identificati nella tabella del capitolo 3 del Capitolato Tecnico con il valore "a2" nella colonna "Ambito";
 - a3. Apparecchiature e componenti di ambito computing e infrastrutturale (Blade chassis), identificati nella tabella del capitolo 3 del Capitolato Tecnico con il valore "a3" nella colonna "Ambito";
 - a4. Apparecchiature e componenti di ambito elaborativo (Blade Server), identificati nella tabella del capitolo 3 del Capitolato Tecnico con il valore "a4" nella colonna "Ambito"
 - b) Nell'ambito della fornitura di Software
 - b1. Licenze Software aggiuntive di Sistema Operativo proprietario per i Sistemi Integrati (Hypermax), identificati nella tabella del capitolo 3 del Capitolato Tecnico con il valore "b1" nella colonna "Ambito";
 - b2. Licenze Software aggiuntive di software proprietario di Data Protection (PowerPath VE), identificati nella tabella del capitolo 3 del Capitolato Tecnico con il valore "b2" nella colonna "Ambito";
 - b3. Licenze Software aggiuntive di software proprietario di gestione unificata di Infrastrutture Convergenti (Cisco UCS Fabric Interconnect), identificati nella tabella del capitolo 3 del Capitolato Tecnico con il valore "b3" nella colonna "Ambito"

N.B. per quanto riguarda la fornitura di cui ai precedenti punti da a1 a a4, e da b1 a

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.lgs. 163/06, per l'acquisizione di upgrade sistemi VBlock e della relativa manutenzione - ID 2121

Allegato 8b - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



b3, essa ricomprende anche il trasporto e la consegna delle apparecchiature, delle componenti e del software, nonché l'erogazione di servizi connessi di:

- struttura di coordinamento e assistenza;
- installazione, configurazione ed attivazione degli apparati di nuova fornitura;
- installazione degli upgrade software, configurazione ed attivazione degli apparati esistenti;
- integrazione delle nuove componenti nelle infrastrutture già esistenti;

c) In merito ai Servizi di manutenzione e assistenza (Hardware e Software)

- c1. Servizi di manutenzione ed assistenza "on site" a pagamento su hardware facenti parte della fornitura per un periodo di 12 mesi e comunque in modalità co-termine con le apparecchiature già installate, decorrenti dalla data del positivo collaudo della Fornitura, identificati nella tabella del capitolo 3 del Capitolato Tecnico con il valore "c1" nella colonna "Ambito"
 - c2. Servizi di manutenzione ed assistenza a pagamento sui software facenti parte della fornitura opzionale, identificati nella tabella del capitolo 3 del Capitolato Tecnico con il valore "c2" nella colonna "Ambito": anche il periodo di erogazione di tali servizi sarà co-terminato con quelli definiti in c1.
2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1 dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, preferibilmente redatta in lingua italiana, ovvero in lingua inglese.
 3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
 4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dei CED della Sogei.
 5. I prodotti dovranno essere consegnati presso la sede principale della Committente, sita in Roma via Mario Carucci 99, con accesso da via Mario Carucci 125 - varco consegna merci- o altra diversa sede della Committente indicata nell'Allegato "II" - Capitolato Tecnico. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il Direttore dell'esecuzione e l'indirizzo email gestioneeservizi ausiliari@sogei.it.



6. La merce dovrà essere corredata dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.
7. Tutte le consegne di cui al precedente comma 5 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi della Committente. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
8. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse la merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
9. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 8 vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
10. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
11. La consegna della merce dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto.
12. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 .
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che sarà coadiuvato in qualità di Assistente.
13. L'Impresa nomina quale Responsabile della Fornitura il Sig. , che assume il ruolo di referente unico per tutte le attività amministrative e contrattuali previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine il 15/12/2019, data di scadenza del contratto CSQG160213. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli artt.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.lgs. 163/06, per l'acquisizione di upgrade sistemi VBlock e della relativa manutenzione - ID 2121

Allegato 8b - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



- 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
 3. I servizi previsti dall' art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, potranno essere attivati dalla Committente a decorrere dalla data di stipula del contratto.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.lgs. 163/06, per l'acquisizione di upgrade sistemi VBlock e della relativa manutenzione - ID 2121

Allegato 8b - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. La Committente acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.lgs. 163/06, per l'acquisizione di upgrade sistemi VBlock e della relativa manutenzione - ID 2121

Allegato 8b - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al successivo art. 8 S "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni e l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 10 S "Penali", avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 13 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - servizi di preinstallazione, consegna, installazione;
 - servizi di gestione di malfunzionamenti hardware e software.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

ARTICOLO 7 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

1. Con riferimento a tali attività indicate in rubrica si rimanda al Capitolato tecnico, ove è previsto che la consegna delle apparecchiature e del software debba avvenire entro il termine di **10 giorni solari decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di eventuale lettera di anticipata esecuzione nel rispetto delle previsioni della normativa applicabile, salvo facoltà della Sogei di stabilire altro termine successivo.**
2. L'installazione e la configurazione di tali apparati è regolata nel Piano Operativo.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.lgs. 163/06, per l'acquisizione di upgrade sistemi VBlock e della relativa manutenzione - ID 2121

Allegato 8b - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di **20 (venti) giorni solari** decorrenti dalla data ultima di installazione e configurazione di tutti gli apparati hardware e del software (attestata "Verbale di Installazione/Consegna"), secondo la pianificazione indicata nel **Piano Operativo** approvato o diversamente comunicata dal Committente, le componenti hardware oggetto della presente procedura (ivi compresi trasporto, consegna, installazione e configurazione) saranno sottoposte a una verifica tecnico-funzionale ("**Verifica di Conformità**" della fornitura) da parte della stessa Committente, al fine di riscontrare che tale oggetto contrattuale in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del contratto e dei suoi Allegati., pena l'applicazione delle penali.
2. A tal fine, sarà utilizzato il **Piano di Collaudo** consegnato dall'Impresa, con eventuali integrazioni reputate necessarie dalla stessa Committente.
3. La Verifica di Conformità della fornitura e dei servizi verrà eseguita da un'apposita Commissione, in contraddittorio con l'Impresa. Delle operazioni di collaudo verranno redatti appositi "Verballi di Conformità", rispettivamente, della fornitura e dei servizi, contenenti le informazioni di cui al capitolato tecnico.
4. Il Verbale di Conformità, sia relativo alla fornitura sia relativo ai servizi, dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di Conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
6. Relativamente alla Verifica di conformità dei servizi, da attuarsi in corrispondenza dei periodi di fatturazione, l'Impresa si impegna a produrre un report di sintesi che riporta il dettaglio dei malfunzionamenti segnalati dalla Sogei e dei relativi tempi di ripristino, anche ai fini della valutazione degli SLA (service level agreement) nel periodo di riferimento.
7. Nel caso di esito positivo della Verifica di Conformità la data del verbale verrà considerata, da parte di Sogei, quale "**Data di Accettazione della Fornitura**" con riferimento alla fornitura (ivi compresi i relativi servizi di trasporto, consegna, installazione e configurazione) ovvero "**Data di Accettazione del Servizio**" con riferimento ai servizi di manutenzione, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.lgs. 163/06, per l'acquisizione di upgrade sistemi VBlock e della relativa manutenzione - ID 2121

Allegato 8b - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 13, nonché dell'art. 1456 c.c.
10. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
12. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
13. Su richiesta dell'Impresa, Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
14. Su richiesta dell'Impresa, Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
15. Resta fermo quanto espresso all'art. 7 S, comma 2.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. Il servizio di manutenzione oggetto del presente contratto dovrà essere eseguito dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico e nel rispetto dei livelli di servizio ivi previsti.
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso,

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.lgs. 163/06, per l'acquisizione di upgrade sistemi VBlock e della relativa manutenzione - ID 2121

Allegato 8b - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

4. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
5. L'attività di manutenzione sarà prestata secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
6. La Committente comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti, secondo le modalità ed i tempi specificati nel Capitolato Tecnico.
7. Con particolare riferimento alla fornitura software, ai fini del rispetto dei livelli di servizio, è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga confermare la presa in carico del problema, entro i termini di seguito riportati:
 - a) per i problemi di natura hardware la presa in carico è contestuale all'inserimento della segnalazione del malfunzionamento su sistema WEBMH;
 - b) per i problemi di natura software entro 1 ora solare dalla ricezione della segnalazione;
9. Entro 30 giorni solari successivi alla stipula del contratto l'Impresa è tenuta a predisporre ed attuare quanto necessario alla interconnessione al sistema WEBMH.
10. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro i termini perentori previsti dal Capitolato Tecnico.
11. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 10, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 10 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
12. Con particolare riferimento a malfunzionamenti hardware, le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S "Garanzie".



13. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
14. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 10 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
15. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente.
16. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
17. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.
18. Con particolare riferimento alla manutenzione hardware straordinaria, si precisa che i malfunzionamenti attribuibili ad atti vandalici, uso improprio dell'apparecchiatura, sbalzi di tensione elettrica, cause ambientali e/o eventi atmosferici quali fulmini, alluvioni, incendi, ecc. daranno luogo ad interventi a pagamento per il ripristino delle apparecchiature solo previa autorizzazione della Sogei. Ogni altro evento, non specificatamente descritto precedentemente, è da ritenersi come intervento di manutenzione hardware ordinaria.

ARTICOLO 10 S

PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna del *Piano Operativo*, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 11 S, comma 1 lettere a) e b).
2. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature e del software di cui al precedente articolo 7 S "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 11 S,

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.lgs. 163/06, per l'acquisizione di upgrade sistemi VBlock e della relativa manutenzione - ID 2121

Allegato 8b - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



comma 1 lettere a) e b). La medesima penale si applica per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di installazione e configurazione concordati nel “calendario operativo”.

3. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 11 S, comma 1 lettere a) e b) per ogni inadempimento.
5. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 8 S “Verifica di conformità” applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 11 S, comma 1 lettere a) e b), per ogni giorno di ritardo.
6. Qualora l'Impresa non consegni il “Piano di collaudo” entro il termine prescritto all'art. 8 S “Verifica di conformità”, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 11 S, comma 1 lettere a) e b) per ogni giorno di ritardo.
7. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione del software, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione”, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari ad un ottavo dello 0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 11 S, comma 1 lettere b) e c2) per ogni ora lavorativa di ritardo.
8. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione”, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a:

Malfunzionamenti di natura hardware: valore pari ad un ottavo dell'1‰ (uno per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 11 S, comma 1 lettere a) e c1) per ogni ora lavorativa di ritardo;

Malfunzionamenti di natura software:

- Ripristino della operatività: valore pari ad un ottavo dello 1‰ (uno per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 11 S, comma 1 lettere b) e c2) per ogni ora lavorativa di ritardo
 - Completa risoluzione del malfunzionamento: valore pari all'0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 11 S, comma 1 lettere b) e c2) per ogni giorno di ritardo.
9. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 9 S Servizio di manutenzione, l'Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, la Committente applicherà una penale pari allo 0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di



cui all'art. 11 S, comma 1 lettere a) e b) per ogni macchina – e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata – malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.

10. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale una tantum pari all'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale.
11. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di interconnessione al sistema WEBMH, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 11 S, comma 1 lettera c).
12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
13. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
14. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
16. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
17. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 11 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 11 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei servizi e dei prodotti di cui all'art. 1 S è pari a € _____ = (_____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____ = (_____/00), così suddiviso:

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.lgs. 163/06, per l'acquisizione di upgrade sistemi VBlock e della relativa manutenzione - ID 2121

Allegato 8b - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



- a1. il corrispettivo contrattuale per la fornitura degli apparati hardware comprensivo dei servizi connessi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto a1 , è pari a *<inserire importo in cifre >* € _____;
- a2. il corrispettivo contrattuale per la fornitura degli apparati hardware comprensivo dei servizi connessi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto a2 , è pari a *<inserire importo in cifre >* € _____;
- a3. il corrispettivo contrattuale per la fornitura degli apparati hardware comprensivo dei servizi connessi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto a3 , è pari a *<inserire importo in cifre >* € _____;
- a4. il corrispettivo contrattuale per la fornitura degli apparati hardware comprensivo dei servizi connessi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto a4 , è pari a *<inserire importo in cifre >* € _____;
- b1. il corrispettivo contrattuale per la fornitura del software comprensivo dei servizi connessi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto b1 , è pari a *<inserire importo in cifre >* € _____;
- b2. il corrispettivo contrattuale per la fornitura del software comprensivo dei servizi connessi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto b2 , è pari a *<inserire importo in cifre >* € _____;
- b3. il corrispettivo contrattuale per la fornitura del software comprensivo dei servizi connessi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto b3 , è pari a *<inserire importo in cifre >* € _____;
- b4. il corrispettivo contrattuale per la manutenzione a pagamento "on site" di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) è pari a *<inserire importo in cifre >* € _____;



2. il corrispettivo contrattuale per la manutenzione hardware a pagamento “on site” di cui all'art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione”, comma 1, lettera c1) è pari a *<inserire importo in cifre > € _____,___>*;
3. il corrispettivo contrattuale per la manutenzione a pagamento del software di cui all'art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione”, comma 1, lettera c2) è pari a *<inserire importo in cifre > € _____,___>*;
4. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
8. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
9. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 12 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11 S “Corrispettivo”, comma 1, il Fornitore:
 - con riferimento alle forniture di cui all'art. 1 S comma 1 lettere a) e b), il Fornitore potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa “Data di accettazione della fornitura” di cui all'art. 9 S comma 7;
 - con riferimento al servizio di manutenzione “on site” a pagamento di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c1) il Fornitore potrà emettere fatture in rate mensili posticipate a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all'art. 9 S comma 7;
 - con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento del software di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c2) il Fornitore potrà emettere fatture in rate mensili posticipate a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all'art. 9 S comma 7;

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.lgs. 163/06, per l'acquisizione di upgrade sistemi VBlock e della relativa manutenzione - ID 2121

Allegato 8b - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuta e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.

2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura, di cui al precedente comma, sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Sogei procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Sogei, non produrrà alcun interesse.
4. La Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Sogei applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) note di ripristino.
6. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) _____, il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi



7. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. Il bonifico, previo accertamento della Sogei della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione, che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Sogei entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Sogei, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
10. L'Impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Sogei. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 13 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.lgs. 163/06, per l'acquisizione di upgrade sistemi VBlock e della relativa manutenzione - ID 2121

Allegato 8b - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione";
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente art. 7 G "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 5 S "Garanzie", art. 8 S "Verifica di conformità", art. 10 S "Penali", art. 14 S "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Subappalto", art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 22 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
3. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
4. La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura negoziata e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 14 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.lgs. 163/06, per l'acquisizione di upgrade sistemi VBlock e della relativa manutenzione - ID 2121

Allegato 8b - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.



8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Sogei S.p.A.

Il Fornitore

Presidente ed Amministratore Delegato

Legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie ;

Articolo 8 S - Verifica di conformità;

Articolo 10 S - Penali;

Articolo 13 S - Risoluzione ;

Articolo 14 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. Art. 57 comma 2 lett. c), comma 3 lett. b) del D.lgs. 163/06, per l'acquisizione di upgrade sistemi VBlock e della relativa manutenzione - ID 2121

Allegato 8b - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti;
Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
Articolo 12 G - Cauzione;
Articolo 13 G - Recesso;
Articolo 14 G - Recesso per giusta causa;
Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 16 G - Trasparenza dei prezzi;
Articolo 17 G - Subappalto;
Articolo 18 G - Foro esclusivo;
Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali;
Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione;
Articolo 21 G - Codice etico – modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001;
Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa;
Articolo 23 G - Subingresso nel contratto.

Il Fornitore

Legale rappresentante
